

LEGGE DI BILANCIO 2021 E CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE: AUMENTATA (DA 7) A 10 GIORNI LA SUA DURATA

L'art. 1, comma 363, della legge (di Bilancio 2021) 30/12/20, n. 178 ha modificato la disposizione di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016 ^(*), concernente il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020, n. 4/2019, n. 1 e n. 6 del 2018, n. 1/2017).

Di conseguenza:

- la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per il 2021, a dieci giorni (rispetto ai sette previsti per il 2020), da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
- anche per l'anno in corso il padre potrà astenersi per un'ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo - giova rammentarlo - il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100 % della retribuzione e anticipata dal datore di lavoro (che potrà conguagliarla applicando le modalità illustrate dall'Istituto di previdenza con il messaggio n. 6499/2013 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2013).

^(*) **Art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016**

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.